

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ID – 1710

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.mef.gov.it; www.acquistinretepa.it

CHIARIMENTI – II TRANCHE

1) Domanda

In riferimento alla Parte II: Informazioni sull’operatore economico – Sezione A, a pagina 3 del DGUE – ultimo riquadro: si potrebbe esemplificare cosa si intende per certificazione rilasciata da organismi accreditati? Deve intendersi l’iscrizione alla Camera di commercio, al registro delle imprese, ecc., ovvero si tratta di certificazioni di qualità o di altro?

Risposta

In relazione alla presente procedura di gara l’operatore economico non dovrà compilare tale parte; in particolare:
- le informazioni relative alla certificazione ISO andranno indicate nella parte IV lettera C n. 13 del DGUE (vedi anche risposta a quesito n. 2 della prima tranche di risposte ai chiarimenti);
- le informazioni relative alla iscrizione alla camera di commercio andranno indicate nella parte IV lettera A del DGUE.

2) Domanda

In riferimento alla Parte II: Informazioni sull’operatore economico – Sezione A, a pagina 4 del DGUE nel primo riquadro al punto c) cosa si intende con l’espressione “indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l’iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale? Potreste fornire delle esemplificazioni concrete al riguardo?

Risposta

Vedi risposta a quesito n. 1.

3) Domanda

In riferimento alla Parte B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali, in caso di non disponibilità dei documenti elettronici comprovanti l’adempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, in quali fasi della procedura e con quali modalità devono essere trasmessi tali documenti?

Risposta

Se l’operatore economico non ha disponibile elettronicamente la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali può non indicarla nel richiamato riquadro; fermo restando che la stazione appaltante, in autonomia, potrà procedere alla verifica del possesso di quanto dichiarato dall’operatore economico.

4) Domanda

In relazione al requisito della regolarità della posizione rispetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili, indicato sul DGUE, pagina 12, punto n. 4, qual è la documentazione da fornire a comprova e in che modalità essa può essere trasmessa, se non disponibile elettronicamente?

Risposta

Vedi risposta a quesito n. 3.

5) Domanda

Qualora la certificazione elettronica (ad esempio certificazione del registro imprese) sia disponibile in formato elettronico ma scaricabile a pagamento, ciò può essere indicato nel DGUE?

Risposta

L'operatore economico non deve allegare al DGUE certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni; ad ogni buon conto, la circostanza che il certificato di iscrizione al registro delle imprese sia ottenibile a pagamento non è una informazione rilevante da formalizzare nel DGUE.

6) Domanda

Ai fini della riduzione della cauzione è corretto che i documenti per le riduzioni dell'impresa siano esclusivamente autocertificati nel documento di partecipazione?

Risposta

Si conferma, vedi anche paragrafo 4.7.1 del disciplinare di gara.

7) Domanda

In relazione alla sezione VI del DGUE (dichiarazioni finali), l'espressione "ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000 deve essere intesa nel senso che le autocertificazioni possono in ogni caso sostituire la produzione documentale richiamata nelle sezioni precedenti del documento? Le autocertificazioni o le copie elettroniche dei documenti di comprova vanno collocate nella sezione "altra documentazione amministrativa"? In caso contrario, dove vanno collocate?

Risposta

Si conferma che le autocertificazioni possono sostituire la produzione documentale richiamata nel DGUE; si precisa che le copie elettroniche dei documenti di comprova vanno eventualmente collocate nella sezione "altra documentazione amministrativa".

8) Domanda

Riferimenti : Cap. Tecnico – Par. 4.1

In riferimento al Lotto 1, relativamente agli ordinativi al di sotto dell'importo di € 500,00 per le quali è previsto il solo servizio di consegna, dal momento che le consegne possono avvenire mediante il concorrente stesso o tramite vettore nazionale e, considerato che, non esiste più l'obbligo fiscale del documento di trasporto e i vettori utilizzano sistemi automatici per il riscontro del servizio di consegna affidatogli e il DDT (documento di trasporto) è ridotto a mera documentazione di dettaglio della consegna per il cliente, si chiede in quale maniera il fornitore può documentare l'avvenuta consegna dei prodotti da parte dei vettori stessi in mancanza del verbale di consegna.

Risposta

Nel caso di cui al quesito, la consegna potrà essere comprovata attraverso un DDT controfirmato dal destinatario indicante la data di avvenuta consegna, prova di consegna (POD) o Tracking informatico del vettore dal quale sia desumibile per lo specifico ordinativo la data di avvenuta consegna.

9) Domanda

Riferimenti : Disciplinare e DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

si chiede di chiarire se nella sezione del DGUE relativa all'AVVALIMENTO

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

| Affidamento: | Risposta: |
|--|---|
| L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |

| | |
|--|---------|
| rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? | |
| In caso affermativo: | [.....] |
| Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi: | [.....] |
| Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: | |

se si debba inserire unicamente il requisito generico e non anche il dettaglio di quanto o cosa venga fornito in avvalimento, specificando ad es. quota della eventuale capacità economica prestata e/o requisiti tecnico-professionali (mezzi, certificazioni, ecc.), o se per questo si possa/debba rimandare ai più dettagliati Dichiarazione e Contratto di avvalimento .

Risposta

L'operatore economico, in tale riquadro del DGUE, dovrà indicare esclusivamente la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

I dettagli riguardanti le modalità di avvalimento (mezzi, strumenti, personale etc..) devono essere indicati nel Modello di dichiarazione di avvalimento (allegato 9 al disciplinare di gara) e nel contratto di avvalimento.

Si veda, infine, anche quanto specificato sul punto dalle linee guida del MIT.

10) Domanda

Riferimenti : Disciplinare Par. 12 e DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)
Relativamente all'eventuale subappalto si chiede di chiarire se la terna dei subappaltatori si debba intendere come obbligatoriamente pari a "tre" o se "tre" è il numero massimo dei subappaltatori eventualmente utilizzabili; in sostanza è ammesso ricorrere al subappalto in presenza di un eventuale unica azienda subappaltatrice ?

Risposta

L'operatore economico dovrà indicare la terna dei subappaltatori (pari a tre), fermo restando che, in fase esecutiva, potrà subappaltare nei limiti di legge, le prestazioni subappaltabili anche a una sola azienda subappaltatrice.

Direzione Sourcing ICT
Ing. Gaetano Santucci
(Il Direttore)